



**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI “INTERVENTI PER LA
GESTIONE EMERGENZIALE DEL GRANCHIO BLU (*Callinectes
sapidus*) NEL TERRITORIO DEL DELTA DEL PO VENETO”**

TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____;

E

l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, con sede legale in Viale dell’Università n. 14 - 35020 - Legnaro (PD), codice fiscale n. 92281270287 (P. Iva 05026970284), rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____;

di seguito denominati individualmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.

PREMESSO CHE

- a. Da alcuni mesi la pesca e l’allevamento dei molluschi bivalvi nelle aree lagunari sono seriamente minacciati dalla comparsa e repentina proliferazione del Granchio blu (*Callinectes sapidus*), specie alloctona e particolarmente aggressiva, originaria dell’Oceano Atlantico occidentale, diffusasi nel Mediterraneo a partire dagli anni ’50 dello scorso secolo, che non avendo alcun predatore, si sta riproducendo in maniera rapida ed incontrollata. Il suo habitat ideale è rappresentato dalle acque salmastre e per questo motivo, in molti ambienti di transizione, specialmente lagunari e deltizi, le popolazioni sono in continua crescita;
- b. Le interazioni della sua diffusione con le attività di pesca ed acquacoltura sono estremamente negative a causa della sua intensa attività predatoria unita ad una capacità di crescita demografica esponenziale che determinano effetti devastanti soprattutto a danno degli allevamenti di molluschi;
- c. la Regione del Veneto, in considerazione dell’eccezionale invasione di Granchio blu che non sembra aver flessioni, nonostante il tessuto economico e produttivo del territorio veneto si sia prontamente attivato sin da subito con notevoli risorse per il contenimento della specie, ha intenzione di porre in essere una serie di interventi e azioni al fine affiancare le imprese e gli operatori economici nel contenimento di questa specie;
- d. pertanto la Regione del Veneto, avvalendosi delle esperienze e della collaborazione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, vuole porre in essere una serie di azioni mirate al recupero del maggior numero di esemplari di Granchio blu, avviandoli poi alla commercializzazione o allo smaltimento, nonché al posizionamento di vari sistemi di protezione della Vongola (seme e adulti) e ad attività di ripopolamento, concentrando questi interventi nelle aree in cui maggiore è presenza di Granchio blu;
- e. l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto, ha infatti tra le funzioni istituzionali attribuite all’art. 2 comma 1 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia Veneta per l’innovazione del Settore Primario”:
 - ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a



23eea6a5



- migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;
- diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità, nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite l'avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;
 - salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
 - raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente dagli operatori;
 - attività gestionali in materia di acquacoltura in attuazione della Carta Ittica Regionale;
- f. con la presente Convenzione si vuole pertanto dare pronta attuazione ad alcuni interventi che mirano a dare risposte concrete alle imprese locali per la gestione emergenziale del granchio blu (*Callinectes sapidus*) nel territorio del delta del Po veneto;
- g. si tratta di un'attività complessa che necessita della stretta collaborazione tra uffici della Giunta regionale e il soggetto attuatore, per uno scambio di informazioni e valutazioni rispetto al contenimento della moltiplicazione e diffusione del Granchio blu nel territorio del delta del Po veneto.

Per quanto sopra espresso le parti concordano e convengono quanto segue.

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione, le Parti intendono definire i loro rapporti e le relative responsabilità in merito alla realizzazione degli “INTERVENTI PER LA GESTIONE EMERGENZIALE DEL GRANCHIO BLU (*Callinectes sapidus*) NEL TERRITORIO DEL DELTA DEL PO VENETO” di cui alla DGR n.del

Art. 3 – Programma di attività

Le attività che saranno intraprese, anche in via sperimentale, per contrastare la continua espansione della specie alloctona Granchio blu saranno suddivise in quattro tipologie:

1. prosecuzione della campagna di raccolta del Granchio blu tramite l'utilizzo di nasse a doppia camera. Verranno acquistate nuove nasse al fine di aumentare le catture e di poter monitorare costantemente la popolazione presente e le sue variazioni.
2. interventi di sperimentazione di vari sistemi di protezione della Vongola (seme e adulti) con teli in rete posizionati sul fondo lagunare, posizionamento di sistemi di sospensione di varia foggia e di recinti per circoscrivere ampie porzioni di laguna.
3. attività di sostenimento per il ripopolamento della Vongola anche attraverso l'utilizzo di strutture di Veneto Agricoltura e l'assistenza operativa di tecnici dell'Agenzia;



23eea6a5



4. elaborazione di un'analisi preliminare sugli scenari futuri e sulle possibili linee di gestione del Granchio blu, una volta finito l'attuale periodo emergenziale.

Art. 4 – Modalità e luogo di esecuzione delle attività

Le attività della presente Convenzione saranno svolte presso gli Uffici delle Parti e il territorio regionale maggiormente interessato dalla presenza di Granchio blu ovvero gli interventi saranno indirizzati principalmente nell'area del delta del Po, secondo quanto rispettivamente indicato nel presente documento. Allo scopo di favorire l'attuazione delle attività, le Parti concedono al personale coinvolto nelle attività l'accesso reciproco ai propri Uffici.

Non è permesso, per alcuna ragione, il prelievo anche temporaneo di documentazione in originale dagli Uffici delle Parti.

Art. 5 – Spesa prevista

La spesa prevista per realizzazione delle attività previste alla presente convenzione viene fissata in euro 180.000,00 (centoottantamila/00).

Art. 6 – Trasferimento del contributo

L'importo complessivo di euro 180.000,00 (centoottantamila/00) per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione viene trasferito all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" in un'unica soluzione alla sottoscrizione della presente convenzione.

L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" è tenuta ad inviare alla fine delle attività, una relazione finale con la rendicontazione sui costi sostenuti e le attività realizzate.

Al termine della presente Convenzione, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto le eventuali economie di spesa che comporteranno l'obbligo di restituzione del relativo importo non speso.

Art. 7 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà una durata decorrente dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2023, fatta salva eventuale e motivata richiesta di proroga. È escluso il rinnovo tacito della Convenzione.

Art 8 – Impegni dei soggetti sottoscrittori della convenzione

La Regione si impegna ad assicurare il proprio supporto mettendo a disposizione le risorse economiche secondo quanto previsto dall'art. 6, collaborando nella trasmissione delle informazioni relative all'attuazione degli interventi per la gestione emergenziale del granchio blu (*Callinectes sapidus*) nel territorio del delta del Po veneto.

L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" si impegna a svolgere gli interventi attuativi della presente Convenzione, nel rispetto delle funzioni attribuitele dalla legge regionale istitutiva e alla restituzione dell'eventuale importo non speso.

Art 9 – Altre clausole contrattuali e controversie

La Regione del Veneto mantiene il controllo sull'affidamento dell'incarico in modo costante.

L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" esonera e tiene indenne la Regione del Veneto da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.



23eea6a5



Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.

La Regione del Veneto si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di inadempienze, la Regione del Veneto intimerà l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle clausole contrattuali.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla DGR n. del .

Art 10 - Riservatezza

La Regione del Veneto e l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.

Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal Dlgs n. 196/2003 (Codice Privacy).

Art 11 – Sottoscrizione

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n. 82 del 7 marzo 2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del citato decreto legislativo o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese contrattuali e fiscali che derivano dalla presente Convenzione (importo delle spese di bollo di euro 16,00 ogni 4 pagine) sono a carico dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura".

La presente Convenzione di compone di n. 11 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore

(firmato digitalmente)

Per l'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario
Il Direttore

(firmato digitalmente)



23eea6a5

